PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 10.10.2018

Circolare 15/2018 A tutti i clienti

OBBLIGO GENERALIZZATO DELLA FATTURA ELETTRONICA A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2019

Il nuovo adempimento della fattura elettronica sconvolgerà quelle che sono abitudini amministrative consolidate da decenni e i suoi effettivi benefici, in termini di risparmio di risorse, sono ancora difficili da valutare. L'unica cosa che appare certa è che dovrebbe contrastare l'evasione fiscale, soprattutto quella legata all'IVA, e non può quindi che essere salutato con favore.

Come già anticipato con ns. precedente circolare è stato introdotto, con **decorrenza 1° gennaio 2019**, **l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica nell'ambito dei rapporti tra privati**, **con l'esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio** (i contribuenti minimi/forfettari). In linea generale, la **fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni (sembrano invece esclusi dall'obbligo i soggetti non residenti e non stabiliti nello Stato ancorché identificati)**.

Si precisa che tutte le fattispecie di esonero dall'obbligo di emissione della fattura restano valide e in tal caso si è quindi esonerati anche dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Con apposita circolare che ha preceduto la presente, Vi abbiamo illustrato, con un taglio più "pratico", come prepararVi al nuovo adempimento e i servizi offerti dallo Studio a supporto.

Vediamo ora sinteticamente normativamente cosa cambia rispetto al passato.

Non si potrà più predisporre la fattura in forma cartacea o pdf e inviarla al cliente. La "nuova" fattura elettronica infatti prevede un tracciato particolare e che il suo formato, digitale, sia solo quello XML. **Vengono quindi messe da parte, oltre alla fattura cartacea, anche le fatture in formato pdf, excel o word. "L'originale della fattura elettronica" potrà essere SOLO in formato XML.** Anche se non è vietato produrre copie in altri formati, queste non avranno più alcun valore legale essendo l'unico "originale" quello digitale in formato XML.

Le novità però non sono finite qui: la fattura elettronica non può essere inviata via email o via pec direttamente al cliente. La fattura elettronica per "esistere" può essere inviata solo al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (definito anche con l'acronimo "SdI"). Se non passa attraverso il SdI la fattura non esiste e deve quindi considerarsi omessa, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso. **Nel caso di clienti privati bisognerà continuare ad "offrire" al cliente anche la fattura cartacea** (anche se questi può decidere di rifiutare la consegna in formato cartaceo) **ma la fattura "originale" resterà comunque quella inviata al SdI** che il cliente potrà andare a scaricarsi dalla sua personale "area autenticata" (anche tramite il suo commercialista).

Il formato XML è difficilmente leggibile e quindi servirà a poco stampare il file per conservarlo. I software offriranno dei "visualizzatori" che permetteranno anche di generare dei file stampabili in formato leggibile (e anche in formato pdf).

Come sopra indicato, la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa **verso i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, anche se contribuenti "in regime di vantaggio" (cd. "contribuenti minimi" o "forfettari") o agricoltori in regime di esonero**. Sembra invece escluso l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le operazioni nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti e identificati in Italia, verso i quali si potrà quindi continuare ad utilizzare la fattura cartacea. Per quello che riguarda invece **i dati relativi alle fatture emesse per cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti "non stabiliti in Italia" che non transiteranno dal SdI**, sempre con **decorrenza 1° gennaio 2019**, **viene introdotto il nuovo obbligo di trasmissione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, con esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche**. Viene individuato, quale **termine per l'invio**, **l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso**, **ovvero a quello della data di ricezione per le fatture ricevute**. Questa comunicazione (che è stata già soprannominata "esterometro") però può essere evitata, inviando comunque al SdI la fattura emessa nei confronti del soggetto estero o intracomunitario, con alcune particolarità nella sua compilazione (codice destinatario convenzionale uguale a sette "X"). Restano comunque in vigore gli attuali adempimenti Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari. Inutile dire che, **per i clienti esteri o intracomunitari, sarà quindi sempre necessario inviare loro copia della fattura con le modalità classiche usate finora** (pdf via mail o nella ormai desueta forma cartacea).

In sostituzione della "fattura accompagnatoria" potrà essere emesso un "DDT valorizzato" in forma cartacea, avendo cura quindi di NON utilizzare la definizione di fattura che ormai può essere emessa solo in formato elettronico, che contenga le indicazioni solitamente indicata nella normale fattura, ma non esattamente tutte quelle previste (evitando ad esempio l'indicazione separata dell'imposta) al fine di evitare che possa essere considerata una "fattura" emessa con modalità non elettroniche. **In tale "DDT valorizzato"** si dovrà avere cura di **indicare che per l'operazione è stata emessa fattura elettronica**.

Allo stesso modo sarà **necessario evitare di emettere fatture in presenza di scontrino fiscale** (che non sarà più possibile allegare alla fattura come si faceva in passato). Questo per evitare che, in caso di accertamento, lo scontrino emesso venga considerato come corrispettivo "disgiunto" dalla fattura (e quindi "in aggiunta" alla fattura). Laddove questo fosse impossibile, allora si raccomanda di inserire nella fattura la precisazione che è stato emesso scontrino fiscale con la relativa indicazione di data e numero).

Andrà posta molta **attenzione a verificare che l'invio della fattura elettronica al SdI sia andato a buon fine. In caso infatti di "scarto" del file la fattura deve essere riemessa entro 5 giorni** dalla comunicazione di scarto. **In caso contrario la fattura è come non fosse mai stata emessa** (con le ovvie ricadute sanzionatorie).

L'imposta di bollo sulle fatture: per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l'anno **l'imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un'unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016). In alternativa, si può optare per l'assolvimento dell'imposta in modo virtuale, ma gli adempimenti sono più complessi e occorre richiedere preventivamente una autorizzazione all'Agenzia delle Entrate).

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014. **Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l'annotazione "imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014"** oppure, in modo più completo, **"assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014"** così come specificato in data 11 Ottobre 2016 in una risposta che l'Agenzia delle Entrate ha dato ad un quesito ricevuto.

Analoga e speculare procedura a quella vista per l'emissione delle fatture elettroniche sarà utilizzata per la ricezione delle fatture che, ovviamente, non saranno più inviate in forma cartacea, ma soltanto attraverso il Sistema di Interscambio**.**

Se si vuole avere un sistema di ricezione delle fatture elettroniche, che sia efficiente, è sconsigliabile l'uso della propria pec. Questa può infatti rivelarsi "piena" e non essere più in grado di "ricevere". Inoltre non va dimenticato che la pec è soggetta a scadenza e che può quindi diventare inutilizzabile per la ricezione delle fatture e gli avvisi di scarto o di ricezione inviati dal SdI.

Il sistema che ci sentiamo invece di consigliare per la gestione della fattura elettronica è quello dell'utilizzo del "codice destinatario" che però funziona solo se collegato a piattaforme software (come quella che utilizza il ns. Studio e che è previsto possa essere utilizzata anche dai nostri clienti) e che permetteranno anche una facile lettura del contenuto della fattura elettronica. Va infatti segnalato che il formato XML con cui sono redatte le fatture elettroniche le rende difficilmente leggibili senza l'utilizzo di un software di visualizzazione.

Resteranno invece in forma cartacea tutti quei documenti di costo senza obbligo di emissione della fattura (es. quietanze assicurative, bollo auto, ecc.).

Per ottenere la consegna delle fatture elettroniche in modo corretto sarà dunque necessario fornire ai propri fornitori alternativamente:

- il proprio indirizzo pec (scelta sconsigliata);
- **il "codice destinatario", scelta consigliata ma che presuppone l'utilizzo di una piattaforma software adeguata per l'emissione e la ricezione delle fatture.**

Si potrà comunque evitare di effettuare la comunicazione al proprio fornitore dell'indirizzo a cui ricevere la fattura elettronica (pec o codice destinatario) comunicando tale indirizzo in via preventiva all'Agenzia delle Entrate. In tal modo il SdI dell'Agenzia delle Entrate effettuerà comunque la consegna in modo corretto, anche qualora il fornitore non sia in possesso di pec o codice destinatario del cliente.

Per la fatture relative all'acquisto di carburante, per ottenere la detraibilità del costo e dell'IVA, si renderà necessario indicare la targa del veicolo nel corpo della fattura elettronica (nella parte "gestionale" della fattura elettronica). Occorrerà quindi chiederne l'inserimento al momento del rifornimento.

Si precisa che, in caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione. Non si applica il cumulo giuridico e quindi ogni violazione sarà punita singolarmente.

E' previsto che **gli obblighi di conservazione delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico** (di cui all'articolo 3, D.M. 17 giugno 2014), **si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio** (nuovo comma 6-bis dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015**) solo se il contribuente stipulerà un apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate**. **In caso di mancata stipula dell'accordo la conservazione sostitutiva, pur restando un obbligo, sarà ad esclusivo carico del contribuente, con tutti gli adempimenti ad essa relativi (marca temporale, firma digitale, manuale della conservazione, conservazione in determinati formati, ecc.).**

Una segnalazione importante è che **viene prevista la riduzione dei termini per l'accertamento fiscale di due anni a condizione che, oltre alla fattura elettronica, non vengano effettuate operazioni di pagamento o di incasso con metodi non tracciabili per importi superiori ad euro 500,00. Attenzione che, in caso le vendite vengano certificate mediante corrispettivi, con il rilascio quindi di scontrini o ricevute, occorre esercitare l'opzione per memorizzare e trasmettere i corrispettivi all'agenzia delle Entrate, installando i "registratori di cassa telematici" con opzione da esercitarsi entro il 31.12.2018 che ha durata quadriennale (i registratori sono quelli previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015 e dal Provvedimento Direttoriale n. 182017).**

Sono previste dalla nuova normativa alcune semplificazioni amministrative e contabili. Si segnala in particolare la soppressione dal 2019 dell'obbligo dell'invio dello "spesometro" (comunicazione dati fatture semestrale). Nelle intenzioni dell'attuale Governo sembra ci sia inoltre la soppressione anche dell'obbligo delle comunicazioni IVA trimestrali.

Infine, con il comma 1088 dell'articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al 1° settembre 2018, l'obbligo di emissione della fattura "tax free" in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018. Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'Iva che sarà a quest'ultimo rimborsata al momento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

A tutti i clienti che volessero approfondire le tematiche legate alla fattura elettronica, si specifica che saranno inviate con mail a parte, delle slides predisposte dallo Studio (circ. 16/2018).

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it